



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

### **Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Valle d'Aosta**

con sede ad Aosta in Via Porte Praetoria 41, nella persona del suo legale rappresentante, dott.ssa Anna Jacquemet, nella sua qualità di Presidente

### **Consiglio Regionale Assistenti Sociali Piemonte**

con sede a Torino in via Antonio Fabro 2, nella persona del suo legale rappresentante, dott. Antonino Attinà nella sua qualità di Presidente

e

### **Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta**

con sede ad Aosta in via boson 6, nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Paola Ascolese, nella sua qualità di Presidente

### **Coordinamento regionale degli ordini delle Professioni infermieristiche del Piemonte**

con sede a Cuneo in via Antonio Bassignano, 65 nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Paola Sanvito, nella sua qualità di Vice Presidente

Premesso che:

Il comitato regionale Assistenti sociali è stato istituito con la legge 84/1993 e raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato, sia dei professionisti iscritti;

Promuove e favorisce, a livello regionale, tutte le iniziative intese a facilitare la crescita culturale degli iscritti e della professione;

Promuove e cura attività di ricerca, di aggiornamento e formazione permanente tese all'approfondimento delle tematiche di politiche sociali e sociosanitarie oltre che allo sviluppo della qualità professionale e deontologica degli iscritti;

Garantisce, inoltre la qualità e l'efficienza delle prestazioni degli assistenti sociali anche attraverso la regolamentazione della formazione continua e gli altri obblighi previsti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012.

Il Codice deontologico dell'assistente sociale all'art.7 riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e della comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.



L'Ordine delle professioni Infermieristiche è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954 n. 1049 e regolamentato dal DLCP 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018.

Gli Organi Provinciali insieme alla Federazione si riuniscono e si riconoscono nel consiglio direttivo che è l'espressione della comunità professionale infermieristica. Insieme promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni infermieristiche e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

Il codice deontologico all'art 1 sottolinea: "L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza".

Il coordinamento regionale delle professioni infermieristiche del Piemonte insieme al all'ordine della Valle d'Aosta e il comitato regionale Assistenti Sociali Piemonte insieme al Comitato regionale Valle d'Aosta concordano:

- Sull'importanza che i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini siano da considerare delle figure fondamentali per la salute e il benessere sociale e collettivo tramite la loro azione professionale nelle istituzioni e nelle organizzazioni pubbliche e private;
- In riferimento alle esigenze di vita dei cittadini, dei gruppi e delle comunità locali, sulla necessità di garantire adeguate capacità di valutazione, progettazione e organizzazione delle risorse a garanzia della continuità dell'azione professionale;
- Che l'esercizio professionale, per competenza e mandato professionali, assicura a tutte le persone continuità assistenziale e interventi costanti di supporto e di integrazione interprofessionale così come previsto dalla Costituzione e dalle norme.

Le parti assumono il presente protocollo al fine di individuare sinergicamente azioni ed elementi propositivi negli ambiti e temi condivisi in premessa rispetto ai quali agire anche in collaborazione o cooperazione con altri Ordini, associazioni di cittadini e pazienti, associazioni e società scientifica.

Le parti riconoscono quali dimensioni di azione congiunta:

- La dimensione politica,

in relazione all'esigenza di esplicitare il mandato sociale delle due professioni con l'obiettivo di pubblicizzarne il valore politico a favore di tutte le persone e le comunità, anche delineando proposte di modelli organizzativi, azioni innovative e di riforma

- La dimensione professionale,

in relazione alla possibilità di ampliare e rinforzare l'azione formativa e culturale congiunta per sviluppare ulteriormente linguaggi e visioni professionali comuni tramite: eventi formativi, proposte

operative in relazione ai temi dell'integrazione sociosanitaria, della continuità assistenziale, della domiciliarità e della vita indipendente;

- La dimensione organizzativa,

relativa allo sviluppo e miglioramento dell'organizzazione degli enti che compongono il sistema sanitario e sociosanitario all'interno dei quali esercitano i professionisti assistenti sociali e infermieri;

- La dimensione dei portatori di interesse,

rispetto alla quale delineare documenti e linee guida congiunti, anche in collaborazione con gli stakeholder e le associazioni di rappresentanza, sia di natura operativa che concernenti l'etica, per favorire e migliorare il benessere dei singoli, dei gruppi e delle comunità locali.

## Articolo 1 – Obiettivi

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, concordano quanto segue:

1. Individuare attività congiunte di rappresentanza istituzionale e politica al fine di garantire l'importanza del ruolo, delle funzioni e delle competenze dei professionisti nei processi di programmazione e nelle scelte organizzative in ambito sanitario, sociosanitario e sociale
2. Collaborare nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all'etica deontologica, cultura e azione professionale e ruolo politico e sociale delle rispettive professioni;
3. Realizzare attività comuni che potranno anche consistere nella promozione e realizzazione di ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni ed iniziative analoghe volte allo sviluppo della cultura professionale;
4. Promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

## Articolo 2 – Coordinamento

Per l'individuazione e la programmazione di attività comuni è istituito un comitato di Coordinamento costituito di quattro componenti per ciascuno degli Enti sottoscrittori i cui nominativi sono indicati nelle parti.

Il comitato di coordinamento si propone di individuare semestralmente, sui temi d'interesse comune, la priorità e le azioni condivise definendo specifici progetti attuativi.

## Articolo 3 – Costi

Il presente protocollo d'intesa non prevede costi aggiuntivi per le parti. La copertura degli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo dovrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che, caso per caso, si presenteranno.



#### Articolo 4 – Diffusione

Le parti promuovono, presso le rispettive articolazioni territoriali, gruppi di lavoro ad hoc e la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

#### Articolo 5 – Formazione continua

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere accreditate ai fini della formazione continua permanente:

ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR n. 137/2012, e all'art. 2, comma 357 della legge n. 244/2007 utili al soddisfacimento dell'obbligo ECM e della formazione continua per gli assistenti sociali.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambi le parti coinvolte.

#### Articolo 6 – Validità

Il presente protocollo avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti non potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi e potrà sostituire i propri componenti del Comitato di Coordinamento con una semplice comunicazione scritta. Il presente protocollo, d'intesa tra le parti, potrà essere modificato e/o integrato in ogni momento.

FIRMA

Presidente Comitato Regionale Assistenti Sociali Valle d'Aosta  
Dott.ssa Anna Jacquemet

FIRMA

Presidente Comitato Regionale Assistenti Sociali Piemonte  
Dott. Antonino Attinà

FIRMA

Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta  
Dott.ssa Paola Ascolese

FIRMA

Vicepresidente Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche  
Dott.ssa Paola Sanvito